

COMUNE DI CATANZARO

STATUTO

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 14.7.2000, rettificato con deliberazione n. 102 del 13.12.2000, modificato con deliberazione n. 9 del 26.03.2002, **integrato con deliberazione n° 101 del 22.12.2006.**

TESTO COORDINATO

TITOLO I

Principi fondamentali

CAPO I

Finalità, elementi distintivi

Articolo 1

Finalità generali

1. Il comune di Catanzaro, capoluogo della Regione Calabria, Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle Leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto, promuove il progresso civile, sociale culturale ed economico della comunità, coordinandolo con quello della intera realtà calabrese al fine di concorrere con una visione unitaria regionale al rinnovamento democratico della società e dello Stato.
2. Il Comune rappresenta la comunità e ne favorisce in ogni modo la integrazione in un modello unitario di sviluppo economico, culturale, civile e democratico garantendo il diritto a ciascuna componente a mantenere la propria specificità nel rispetto dei programmi di integrazione della città nella dimensione provinciale, regionale, nazionale e comunitaria uniformandosi alla Carta Europea dell'autonomia locale, impegnandosi ad operare secondo i suoi principi e per la sua attuazione.
3. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà e di partecipazione, opera per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e per consolidare ideali e vocazioni di integrazione fra la popolazione.
4. Il Comune adotta il Decentramento per circoscrizione ed attua forme di cooperazione con la Provincia, con la Regione e con gli altri enti ed istituzioni anche appartenenti a diversi Stati in funzione dei servizi da adempiere nel suo ruolo di Capoluogo.
5. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa nonché impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuto e regolamento e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
6. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.

7. Il Comune svolge la propria funzione anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Articolo 2 *Elementi distintivi*

1. Il Comune di Catanzaro si estende per kmq 111,34 e confina con i territori dei Comuni di Pentone, Sellia, Simeri, Crichi, Borgia, San Floro, Caraffa di Catanzaro, Settingiano, Tiriolo e Gimigliano.
2. Ha per sede ufficiale il Palazzo Comunale "De Nobili" e nel gonfalone reca in campo l'aquila imperiale al volo abbassato coronata d'oro, recante nel rostro un cartiglio svolazzante in fascia col motto "SANGUINIS EFFUSIONE" ed accollata dallo scudetto a pera d'azzurro al monte di tre cime moventi dalla campagna e nel capo la corona d'oro all'antica di sei punte.

CAPO II *Funzioni, programmazione e sviluppo economico*

Articolo 3 *Funzioni*

1. Il Comune concorre a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona ed opera per:
 - ripudiare tutte le forme di violenza e di assumere come valore fondamentale prioritario la lotta alla mafia, riconoscendo l'essenzialità dell'impegno formativo della famiglia, della scuola e delle varie associazioni di tipo educativo;
 - assicurare a tutti i cittadini un'esistenza libera e dignitosa mediante la promozione dello sviluppo, del progresso civile, sociale, economico e culturale della comunità;
 - realizzare la piena parità tra uomini e donne, assicurando il principio delle pari opportunità e superando ogni forma di discriminazione, anche attraverso l'adozione di programmi e di azioni positive e mediante una diversa organizzazione dei tempi e dei modi della vita urbana;
 - realizzare condizioni di tutela dei diritti dell'infanzia;
 - realizzare condizioni di piena occupazione e tutelare i diritti dei lavoratori;
 - favorire un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale ispirato ai valori di uguaglianza e di solidarietà anche attraverso la valorizzazione ed il rispetto degli obiettivi di coscienza;
 - tutelare il diritto alla salute dei cittadini, concorrendo ad assicurare le iniziative di prevenzione e l'efficienza dei servizi sociosanitari anche nei posti di lavoro;
 - favorire l'integrazione dei cittadini svantaggiati abbattendo le barriere di ogni natura;
 - rimuovere gli ostacoli che limitano il diritto allo studio e alla cultura, assicurando l'accesso dei cittadini ad ogni ordine e grado dell'istruzione ed il prosieguo negli studi, fornendo anche strutture adeguate ai processi di aggiornamento e riqualificazione della scuola;

- riconoscere l'ambiente come bene essenziale della collettività, tutelando le risorse ambientali, territoriali e naturali in funzione di una più alta qualità della vita;
- promuovere ed attuare un organico assetto del territorio salvaguardando l'identità culturale, architettonica ed urbanistica della città nonché l'integrità fisica e storica del territorio con riguardo particolare al centro storico tutelando il patrimonio storico, archeologico, artistico e paesistico;
- riconoscere i valori del patrimonio storico, quale punto di partenza per un progetto di città capace di integrare centro storico e periferia attraverso metodologie organiche e integrate di riqualificazione, in posizioni di vincoli previsti dalla Legge;
- riconoscere nell'impiego del tempo libero un momento essenziale della esplicazione della persona, favorendo anche, la diffusione delle attività sportive dilettantistiche, ricreative e culturali;
- favorire l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo commerciale, lo sviluppo dell'artigianato e della piccola e media industria, stimolare l'attività ed incentivare l'associazionismo anche al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti.

Articolo 4

Programmazione e sviluppo economico

1. Il Comune riconosce e valorizza il ruolo delle organizzazioni imprenditoriali, in particolare nelle scelte di politica economica per come tutelato dalla Costituzione.
2. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione, come processo democratico per consentire il concorso dei soggetti sociali ed istituzionali all'equilibrato sviluppo della comunità. A questo fine predispone:
 - forme di raccordo con le finalità della programmazione regionale e provinciale;
 - intese con le altre comunità locali e confronti tra i rispettivi indirizzi e programmi, per un'integrazione organica della realtà dei centri dell'area;
 - programmi generali e settoriali, coordinati con gli strumenti programmatori della Provincia e della Regione.
3. Per l'attuazione degli indirizzi e delle scelte della programmazione il Comune predispone programmi pluriennali di attività e di spesa per le materie di sua competenza, nonché per le materie ad esso delegate dalla Regione.

Articolo 5

Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l'UNICEF.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

TITOLO II

Istituti di partecipazione e controllo democratico

CAPO I

Disposizioni generali, diritto d'informazione, pubblicità degli atti, istituti di partecipazione e controllo democratico

Articolo 6

Disposizioni generali

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato ed il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.

Articolo 7

Associazionismo

1. Il Comune riconosce, promuove e valorizza le libere forme associative presenti sul proprio territorio, le organizzazioni del volontariato e delle persone handicappate e ne facilita il concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni.
2. A tal fine, la Giunta comunale, ad istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.
5. La concessione di strutture, beni strumentali, contributi e servizi ad associazioni o altri organismi privati, da disciplinarsi attraverso apposite convenzioni, sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione, da parte del Consiglio Comunale, dei criteri e delle modalità cui il Comune deve attenersi. Il Consiglio annualmente stabilisce, in sede di approvazione del bilancio preventivo, i settori verso i quali indirizzare prioritariamente il proprio sostegno.
6. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.
7. La Giunta annualmente rende pubblico, nelle forme più adeguate ad una diffusa informazione, l'elenco di tutte le associazioni o altri organismi privati che hanno beneficiato della concessione di strutture, beni strumentali, contributi e servizi.
8. Il Comune può promuovere ed istituire la consulta delle associazioni al fine di garantire l'espressione di esigenze di gruppi sociali, con particolare attenzione alle problematiche dei giovani, delle donne e degli anziani.

Articolo 8

Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'Ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

Articolo 9

Diritto d'informazione

1. I. Il Comune riconosce nel diritto all'informazione un presupposto fondamentale della partecipazione ed un aspetto essenziale dei diritti del cittadino.
2. Assicura la più ampia informazione degli utenti sull'organizzazione e sulla gestione dei servizi pubblici ai fini del controllo della loro efficienza e favorisce ogni iniziativa anche attraverso gli strumenti radiotelevisivi per fornire ai cittadini tutte le notizie relative all'attività del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.
3. Istituisce Il Notiziario Ufficiale del Comune.
4. L'organizzazione gestionale dell'informazione e del Notiziario Ufficiale è demandata ad apposito Regolamento.

Articolo 10

Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di Legge o per effetto di una motivata dichiarazione del Sindaco, sentito il Segretario Generale.
2. Entro i limiti posti dalla legislazione vigente, tutti i cittadini hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune, dalle circoscrizioni o dagli enti ed aziende strumentali.

Articolo 11

Esame delle pratiche

1. Tutte le istanze singole e collettive dei cittadini sono registrate, istruite in ordine cronologico.
2. Dell'avvio del procedimento di esame e definizione della pratica sarà data comunicazione all'interessato, secondo quanto indicato dall'art.8 della legge 241/90.

CAPO II

Conferenza dei cittadini, petizione, diritto di iniziativa, referendum

Articolo 12

Conferenza dei cittadini

1. Al fine di creare uno strumento di collegamento diretto fra la società e il Consiglio Comunale, il Comune istituisce la Conferenza cittadina, che sarà convocata dal Sindaco o anche su proposta del Consiglio Comunale.
2. La Conferenza esprimerà all'Amministrazione raccomandazioni e proposte sulle attività di competenza comunale, e sulle sue risoluzioni il Consiglio deve esprimersi. La Conferenza è chiamata in particolare a formulare le proprie proposte in ordine agli strumenti di programmazione finanziaria e territoriale.
3. La composizione, il funzionamento e l'organizzazione della Conferenza cittadina sono disciplinati da apposito Regolamento; detto Regolamento organizza la conferenza cittadina prevedendo che questa si articoli per consultazioni di settore ricollegate alle competenti Commissioni consiliari.

Articolo 13

Interrogazioni, petizioni, istanze

1. I Consigli circoscrizionali e le Associazioni espressione di interessi collettivi hanno diritto di rivolgere interrogazioni al Sindaco per esprimere necessità collettive e chiedere specifici provvedimenti, possono inoltre presentare istanze, petizioni e proposte agli organi comunali, i quali devono procedere all'esame entro 60 giorni
2. Il Sindaco ha l'obbligo di fornire risposta scritta entro 60 giorni.
3. Le istanze, petizioni e proposte sono inoltrate al Sindaco il quale, entro 30 giorni, la assegna in esame all'Organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio Comunale.
4. Se la petizione è sottoscritta da almeno 300 persone l'Organo competente deve pronunciarsi in merito entro trenta giorni dal ricevimento
5. Il contenuto della decisione dell'Organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.

Articolo 14

Diritto d'iniziativa

1. Un ventesimo degli elettori può avanzare l'iniziativa per la formazione dei Regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale.
2. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziative le seguenti materie:
 - revisione dello Statuto;
 - tributi locali, bilancio e tariffe;
 - espropriazione per pubblica utilità;
 - attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
3. La Commissione consiliare competente per gli Affari Istituzionali, alla quale il progetto di iniziativa popolare deve essere tempestivamente assegnato dal Sindaco, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità delle proposte e presenta la sua relazione al Consiglio Comunale entro il termine di giorni 30.
4. Trascorso tale termine senza pronuncia da parte della Commissione, la proposta è trasmessa al Consiglio che, entro 30 giorni, è tenuta a prenderla in esame.
5. Il Consiglio è tenuto altresì, a pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della relazione della Commissione nell'ipotesi che venga rispettato il termine di cui al comma 3.

Articolo 15

Referendum

1. E' ammesso referendum consultivo che abbia per oggetto atti di interesse generale.
2. Sono escluse dall'esercizio del diritto di referendum le materie indicate al comma 2' dell'articolo 12 nonché quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio;
3. Si fa luogo a referendum:
 - nel caso sia deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;
 - qualora vi sia richiesta da parte di almeno un ventesimo degli elettori;

4. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
5. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune.
6. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto se abbia riportato la maggioranza dei voti validi avendo partecipato al voto la maggioranza assoluta degli iscritti nelle liste elettorali.
7. Le pronunce referendarie sono vincolanti per gli organi Comunali che rimangono obbligati ad assumere i conseguenti atti entro 60 giorni dall'esito della votazione.
8. Apposito Regolamento stabilirà termini, modalità e procedure in ordine all'ammissibilità.

CAPO III *Difensore civico*

Articolo 16 *Istituzione e ruolo*

1. Il Comune, al fine di garantire l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica Amministrazione, può istituire il Difensore civico.
2. Esso ha potere di iniziativa autonoma o su richiesta verbale o scritta di chiunque dichiara di averne interesse.
3. Per l'espletamento delle sue funzioni il Difensore Civico si avvale di personale del Comune.

Articolo 17 *Elezione, durata, ineleggibilità*

1. L'elezione avviene a scrutinio segreto e con maggioranza di almeno due terzi dei Consiglieri comunali assegnati.
2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'Amministrazione Comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti
3. La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico amministrativa e siano in possesso del diploma di Laurea in Scienze Politiche, Giurisprudenza, Scienze dell'Amministrazione, Economia e Commercio od equipollenti.
4. Il Difensore Civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.,
5. Non può essere nominato Difensore Civico:
 - chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
 - i parlamentari, i Consiglieri regionali Provinciali, comunali e circoscrizionali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, dirigenti e dipendenti di partiti politici;
 - i dipendenti del Comune, gli amministratori ed i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti ed aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione Comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
 - chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'Amministrazione Comunale;

- chi sia coniuge od abbia rapporti di parentela od affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti od il Segretario Comunale.

Articolo 18

Candidatura

1. I candidati alla carica di Difensore Civico, nella richiesta di candidatura, devono esprimere la rinuncia, in caso di elezione, a candidarsi nelle elezioni amministrative e politiche successive alla scadenza del mandato.
2. L'Amministrazione deve dare ampia pubblicità oltre all'affissione all'Albo del Comune, delle modalità e dei termini per la formazione della rosa dei candidati, nonché dei requisiti richiesti per i candidati medesimi.

Articolo 19

Revoca e decadenza

1. Il Difensore Civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti all'Amministrazione Comunale.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.
3. Il Difensore Civico può essere revocato dal suo carico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati;
4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, sarà il Consiglio Comunale a provvedere a nuova elezione ferma restando la scadenza di cui al comma 4 dell'art. 15.

Articolo 20

Attribuzione (funzioni)

1. L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale, unitamente ai servizi ed alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.
2. Il Difensore Civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti ed i documenti in possesso dell'Amministrazione Comunale e dei concessionari di pubblici servizi.
3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiederli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto di ufficio.
4. Il Difensore Civico riferisce entro trenta giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali od alla Magistratura le disfunzioni, le illegittimità od i ritardi riscontrati.
5. Il Difensore Civico può altresì invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.
6. Il Difensore Civico svolge interventi finalizzati a rimuovere i fattori strutturali, organizzativi, tecnici e professionali che limitano l'esercizio dei diritti previsti dalle Leggi 142/90 e 241/90 e comunque a tutela dei diritti del cittadino.
7. Il Difensore Civico esercita le funzioni di controllo sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio nei casi previsti dalla legislazione vigente.
8. E', facoltà del Difensore Civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento delle attività della PA di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle Commissioni concorsuali, aste pubbliche,

licitazioni private, appalti concorso. A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni.

9. Il Difensore Civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.
10. Il Difensore Civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.
11. La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa a tutti i Consiglieri Comunali e discussa entro trenta giorni in Consiglio Comunale.
12. Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il Difensore Civico può segnalare singoli casi o questioni al Sindaco affinché siano discussi nel Consiglio Comunale, che deve essere convocato entro trenta giorni.
13. Al Difensore Civico è corrisposta una indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio Comunale.

TITOLO III Organi

Articolo 21

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico ed amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio

Articolo 22

Deliberazioni degli Organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
3. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità, in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente, di norma il più giovane di età.
4. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

CAPO I
Consiglio Comunale

Articolo 23
Ruolo

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge.
5. Il Consiglio Comunale conferma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
6. Le sedute sono normalmente pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento del Consiglio, che ne disciplina il funzionamento.
7. Il Consiglio Comunale, con proprio Regolamento adottato a maggioranza assoluta dei suoi componenti, disciplina le proprie sedute, le commissioni permanenti di lavoro in cui si articolano i gruppi consiliari e la conferenza dei Capigruppo.

Articolo 24
Sessioni- Convocazioni

1. Il Consiglio comunale determina l'indirizzo politico - amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge. La sua figura è disciplinata dall'art. 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni contenute nella legge 3 agosto 1999, n. 265.
2. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
3. L'attività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
4. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.

5. Le sessione ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
6. La convocazione del consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Presidente del Consiglio, o su richiesta del Sindaco o di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purchè di competenza consiliare.
7. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da far pervenire a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione da tenersi almeno due giorni dopo la prima.
8. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
9. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.
10. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno quattro giorni prima delle sedute nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno dodici ore prima nel caso di eccezionale urgenza.
11. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazioni avvengono attraverso i responsabili dei Servizi; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio è curata dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.
12. I verbali delle sedute consiliari sono firmati dal presidente e dal segretario; i verbali delle sedute di giunta sono firmati dal Sindaco e dal Segretario.
13. La prima convocazione del consiglio comunale subito dopo le lezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Consigliere Anziano neo eletto entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
14. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del consiglio comunale; il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del sindaco sono svolte dal vice sindaco.
15. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.
16. Nella sua prima seduta il Consiglio, in seduta pubblica ed a voto palese, provvede alla convalida dei consiglieri eletti e giudica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità ai sensi delle leggi dello Stato, disponendo le eventuali surroghe.

Articolo 25

Linee di mandato

1. Dopo la convalida degli eletti il Consiglio comunale prende atto della comunicazione del Sindaco in ordine alla nomina dei componenti della Giunta. Entro il termine di 90 giorni il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Il Consiglio partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica

periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.
3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei singoli Assessori, e dunque entro il 30 settembre di ogni anno. È facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico – amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Articolo 26

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio si articola in Commissioni permanenti.
2. Le Commissioni permanenti, costituite con criteri proporzionali in cui dovrà essere rappresentata la minoranza, per i propri lavori possono consultare rappresentanti di realtà sociale, culturali e religiose che, in ragione dei temi da trattarsi, possono fornire un proprio contributo.
3. Il Regolamento determina il numero, le competenze ed il funzionamento delle Commissioni consiliari permanenti, fra le quali le commissioni di controllo e garanzia da approvarsi entro 60 giorni.
4. Il Consiglio Comunale, con delibera adottata a maggioranza dei Consiglieri assegnati, può istituire Commissioni consiliari speciali e temporanee per fini di controllo, di indagine, di inchieste e di studio, stabilendone la composizione, l'organizzazione, le competenze, i poteri e la durata.
5. Il Consiglio Comunale istituisce la commissione "Pari Opportunità".
6. Al fine di salvaguardare le forme di garanzia e partecipazione delle minoranze, viene alla stessa attribuita la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia da istituire.

Articolo 27

Gruppi consiliari

- 1 Fermo restando gli attuali assetti dei gruppi a far data dall'approvazione del presente Statuto:
 - a) I Consiglieri eletti nella medesima lista formano di regola un gruppo consiliare; costituisce gruppo anche un singolo Consigliere eletto.
 - b) Ogni Consigliere può recedere dal gruppo consiliare al quale appartiene ed aderire ad altro gruppo esistente se quest'ultimo ne accetti l'adesione; in tal caso il Consigliere recedente dovrà darne comunicazione scritta al Sindaco allegando la dichiarazione di accettazione del gruppo al quale aderisce.
 - c) Nel caso uno o più Consiglieri abbiano esercitato la facoltà di recesso dal proprio gruppo e non confluiscono in altri gruppi esistenti, costituiranno il gruppo misto. L'adesione al gruppo misto non è subordinata all'accettazione da parte di chi compone tale gruppo. I componenti del gruppo misto eleggono il Capogruppo.

- d) I Consiglieri Comunali possono altresì costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno tre membri e, che il nuovo gruppo faccia riferimento ad un gruppo presente in almeno uno dei due rami del Parlamento.

Articolo 28

Conferenza dei capigruppo

1. I singoli gruppi comunicano al Presidente del Consiglio il nome del proprio Capogruppo; in mancanza di tale comunicazione è considerato Capogruppo il Consigliere più anziano.
2. Il Consigliere più anziano è colui che nell'elezione ha riportato la cifra individuale più alta costituita dai voti di preferenza sommati a quelli di lista.
3. La conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente. Il Sindaco ha la facoltà di assistere ai lavori della conferenza della quale preventivamente deve essere reso edotto, e può chiedere al Presidente convocazioni per la discussione di specifici argomenti.
4. La conferenza dei Capigruppo deve essere consultata per la formulazione dell'ordine del giorno del Consiglio comunale. Di tale consultazione deve essere dato atto nel verbale di riunione del Consiglio.
5. Il Regolamento determina il potere della conferenza dei Capigruppo e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

Articolo 29

Presidenza

5. Il Consiglio comunale alla prima convocazione procede all'elezione, fra i Consiglieri, del Presidente del Consiglio e del Vice Presidente che collabora con il primo nell'esercizio delle sue attribuzioni e lo sostituisce nei casi di assenza od impedimento
6. Le elezioni avvengono con votazioni distinte, a scrutinio segreto e con la maggioranza di almeno 2/3 dei Consiglieri assegnati. Nel caso in cui nelle prime due votazioni, da tenere in distinte sedute, non venga raggiunta la predetta maggioranza qualificata, nella votazione successiva, da tenersi anch'essa in diversa seduta, risulteranno eletti i Consiglieri che avranno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati.
7. Il Presidente ed il Vice Presidente possono essere revocati dal Consiglio comunale con mozione di sfiducia e deliberazione motivata con le stesse modalità stabilite dal successivo art. 38.
8. Le funzioni sono temporaneamente affidate al Consigliere anziano fino alla seduta successiva che dovrà portare al primo punto dell'ordine del giorno l'elezione della presidenza.

Articolo 30

Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente:
 - rappresenta, anche all'esterno, il Consiglio comunale;
 - convoca il Consiglio comunale;
 - formula l'ordine del giorno e l'ordine dei lavori del Consiglio che concerta in sede di riunione della conferenza dei Capigruppo;
 - riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio;
 - coordina l'attività delle commissioni consiliari;

- assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

Articolo 31 *Consiglieri comunali*

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
3. I Consiglieri Comunali che non intervengono per tre sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale.

Il Presidente del Consiglio comunale a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della legge 7.8.90 n.241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Articolo 32 *Diritti e doveri dei consiglieri*

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo statuto.
4. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è inviata al Presidente del Consiglio il quale la trasmette al segretario comunale per l'istruttoria di cui agli art. 53 e 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Il segretario comunale esprime parere anche sulla competenza del consiglio a trattare l'argomento. Il Presidente del Consiglio iscrive la proposta all'ordine del giorno del primo consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il consigliere proponente.
5. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
6. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.
7. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare annualmente i redditi posseduti secondo le modalità stabilite nel regolamento del Consiglio Comunale.

Articolo 33 **Indennità**

1. I Consiglieri comunali e circoscrizionali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione ai consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un Consigliere può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità prevista rispettivamente per il proprio Sindaco o Presidente.
2. Ciascun Consigliere comunale e circoscrizionale può, a sua richiesta, ottenere la trasformazione del gettone di presenza in un'indennità di funzione sempre che tale indennità comporti per l'Ente pari o minori oneri finanziari.

Articolo 34 **Votazioni**

1. Il Consiglio Comunale delibera a maggioranza di voti purchè sia presente la metà dei suoi componenti salvi i casi in cui sia prevista una maggioranza qualificata.
2. Non concorrono a determinare l'esito delle votazioni i Consiglieri tenuti per Legge ad astenersi o che dichiarino di volersi astenere.
3. Il Regolamento disciplina i termini e le modalità di convocazione del Consiglio e lo svolgimento delle operazioni di voto.

Articolo 35 **Rappresentanti delle minoranze**

1. Quando la Legge o lo Statuto non prevedono maggioranze speciali, nelle elezioni di persone in seno ad organi interni o esterni al Comune risultano eletti colui o coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti.
2. Qualora con riferimento al comma 1 deve essere garantita la presenza di uno o più rappresentanti della minoranza e nella votazione non sia riuscito eletto alcun rappresentante della minoranza, sono dichiarati eletti, in sostituzione dell'ultimo o degli ultimi eletti della maggioranza colui o coloro della minoranza che hanno ottenuto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti.
3. Le elezioni avvengono, salve le eccezioni stabilite dal Regolamento del Consiglio sulla base di candidature singole o di elenchi presentati al Consiglio con le modalità stabilite dal Regolamento.

Articolo 36 **Verbale di seduta**

1. Delle sedute del Consiglio è redatto processo verbale integrale o sommario, secondo quanto stabilito dal Regolamento, sottoscritto dal Presidente o da coloro che lo hanno presieduto e dal Segretario Generale.
2. Il Consiglio approva i processi verbali delle sedute nei tempi e con le modalità stabilite dal proprio Regolamento.

Articolo 37
Giunta comunale

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza e della efficienza.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività nella seduta di approvazione del conto consuntivo.
4. I lavori di Giunta vengono regolati da apposito Regolamento.

Articolo 38
Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori che non deve essere superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei Consiglieri comunali computando a tal fine il Sindaco e comunque non superiore a 14 unità.
2. Con lo stesso provvedimento di nomina alla carica di assessore il sindaco dispone altresì la nomina del vice-sindaco il quale lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge n. 55/90, come modificato dall'art. 1 della legge n. 16/92.
3. In caso di assenza sia del sindaco che del vice sindaco, si segue l'ordine dell'elenco comunicato al consiglio comunale ai sensi dell'art. 34, comma 2, della legge n. 142/90.
4. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge. Non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado di affinità di primo grado e di affiliazione ed i coniugi.
5. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Articolo 39
Regolamento lavori di Giunta

Nomina, funzionamento, durata e competenze della Giunta sono disciplinate dalla legge e da apposito regolamento da approvarsi con deliberazione consiliare

Articolo 40 **Il Sindaco**

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al direttore, se nominato, ed ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
5. Il Sindaco è inoltre competente nell'ambito della disciplina regionale, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari di apertura al pubblico degli uffici, degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché degli orari dei servizi periferici delle amministrazioni pubbliche, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale Organo di amministrazione e di vigilanza.
7. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
 - alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica,
 - allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
8. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti consequenziali.
9. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 dell'art.38 della legge 142/90 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
10. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

11. Nell'ambito dei servizi di cui al comma 7 de presente articolo, il Prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi nonché, per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.
12. Nelle materie previste dalle lettere a-b-c-d del comma 7, del presente articolo nonché, dall'art. 10, il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega ad un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.
13. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo il Prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.
14. Alle spese per il commissario provvede l'Ente interessato.
15. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2 dell'art. 38 delle legge 142/90 il Prefetto provvede con propria ordinanza.

Articolo 41

Attribuzioni di amministrazione

- 1) Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri ed è l'Organo responsabile dell'Amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:
 - a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
 - b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
 - c) convoca i comizi per i referendum consultivi;
 - d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti;
 - e) nomina il segretario comunale scegliendolo nell'apposito albo;
 - f) conferisce e revoca il Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;
 - g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna in base ad esigenze effettive e verificabili.

Articolo 42

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente od avvalendosi del Segretario Comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
3. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Articolo 43
Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Articolo 44
Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.
2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di 3 persone eletta dal Consiglio comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal vice sindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano d'età che vi provvede d'intesa con i gruppi consiliari.
4. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro 10 giorni dalla presentazione.

TITOLO IV
Circoscrizione di decentramento comunale

CAPO I
Decentramento
Decentramento Comunale

Articolo 45
Finalità

1. Il comune per rendere effettivo il concorso partecipativo di tutti i cittadini all'attività politica, economica e sociale della collettività, individua nel decentramento politico-amministrativo lo strumento migliore e, pertanto, il territorio si articola in circoscrizioni.
2. Il Consiglio comunale può deliberare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria.

3. L'ambito territoriale delle circoscrizioni ed il numero di esse sono determinati da apposito regolamento che prevede: il numero dei consiglieri assegnati a ciascuna circoscrizione, le funzioni delegate, i pareri obbligatori sulle particolari tematiche che i consigli circoscrizionali sono tenuti ad esprimere .

Articolo 46

I Consigli circoscrizionali

1. I consigli circoscrizionali sono eletti a suffragio diretto contestualmente al consiglio comunale e con lo stesso sistema elettorale. Sono organi partecipativi e rappresentativi delle esigenze delle comunità delle circoscrizioni nell'ambito dell'unità territoriale. Esercitano funzioni consultive, di iniziativa e di vigilanza sulle attività comunali di interesse delle circoscrizioni.
2. I consigli circoscrizionali esprimono pareri sugli atti del comune stabiliti dal regolamento, ed in particolare, nelle materie di bilancio, della pianificazione urbanistica, dei progetti di opere pubbliche e dei regolamenti relativi a servizi d'interesse delle circoscrizioni o di interesse generale ma collegato alle circoscrizioni e riguardanti l'organizzazione ed il funzionamento delle circoscrizioni stesse.
3. I consigli circoscrizionali hanno facoltà di proposta sull'andamento dei servizi e sulle altre attività comunali di interesse circoscrizionale che non siano affidati alla loro gestione, richiedendo per il tramite dei loro presidenti informazioni agli organi comunali competenti, compiendo rilevazioni o promuovendo consultazioni o indagini presso gli utenti dei servizi svolti nella circoscrizione.

Articolo. 47

Organi della Circoscrizione

Sono organi della circoscrizione: il Presidente, il Consiglio circoscrizionale. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito in ogni suo compito da un vice presidente.

Sono strumenti di decentramento: la Commissione Istituzionale al Decentramento; l'Assessorato al Decentramento; le Commissioni di lavoro delle Circoscrizioni; l'Assemblea circoscrizionale; la conferenza dei Presidenti circoscrizionali; la conferenza dei capigruppo circoscrizionali.

Articolo 48

Elezioni del Presidente del Vice Presidente

1. Il presidente viene eletto con le stesse modalità del Sindaco con elezione diretta. Il presidente con proprio ed autonomo provvedimento provvede alla nomina del vice presidente
2. Il presidente adotta tutti i provvedimenti in esecuzione delle deliberazioni del consiglio circoscrizionale.
3. Il presidente adotta tutti gli atti che non comportano spese.
4. Il presidente ed il vice presidente cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla circoscrizione.
 - a) La mozione deve essere sottoscritta da almeno 1/3 dei consiglieri e può essere proposta solo nei confronti dell'intera presidenza.

- b) La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.
 - c) Il presidente ed il vice presidente decadono dalla carica nei casi e con le modalità stabilite per il sindaco.
 - d) Con lo scioglimento del consiglio comunale i consigli circoscrizionali decadono
5. La circoscrizione provvede alla gestione dei servizi di base, nel rispetto del regolamento, degli indirizzi e delle direttive del consiglio comunale.
 6. Le funzioni delegate alle circoscrizioni sono quelle deliberate dal consiglio comunale che può attribuire, valutate le particolari situazioni storico ambientali, specifiche competenze.
 7. In sede di regolamento vengono individuate ulteriori attività che in relazione al territorio, alle caratteristiche della popolazione, alle tradizioni storico-sociali, si rendono delegabili ai quartieri attraverso sperimentazioni differenziate di funzioni amministrative nel corrispondente territorio.
 8. Il regolamento disciplina le modalità d'intervento dei Consigli Circoscrizionali.

Articolo 49
Risorse finanziarie

Per il funzionamento delle circoscrizioni e per garantire l'esercizio delle funzioni delegate, il bilancio di previsione del comune prevede i necessari finanziamenti

Articolo 50
Scioglimento dei Consigli Circoscrizionali

1. I consigli circoscrizionali sono sciolti, previa diffida del sindaco, con deliberazione del consiglio comunale. Sono altresì sciolti, con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri comunali assegnati, quando compiano gravi violazioni di norme giuridiche oppure non svolgano le funzioni loro assegnate.
2. Nel deliberare lo scioglimento del consiglio di circoscrizione, il consiglio comunale fissa la data delle elezioni per il suo rinnovo. Tali elezioni debbono tenersi entro tre mesi dalla deliberazione di scioglimento. Le nuove elezioni non hanno luogo qualora lo scioglimento avvenga nell'anno precedente all'ordinaria scadenza del consiglio comunale. Il nuovo consiglio circoscrizionale resta in carica fino alla scadenza del mandato del consiglio comunale.
3. Fino alla proclamazione degli eletti del nuovo consiglio circoscrizionale le funzioni dei disciolti organi della circoscrizione sono esercitate dagli altri organi comunali secondo le rispettive competenze. Si procederà alla nomina di un ufficiale di governo secondo le norme di legge e regolamento.

Articolo 51
Regolamento delle Circoscrizioni

Il funzionamento e le competenze delle Circoscrizioni sono disciplinate da apposito regolamento da approvare entro 60 giorni.

TITOLO V
Ordinamento degli uffici e del personale

CAPO I
Principi, personale, organizzazione amministrativa

Articolo 52
Principi e criteri direttivi

1. L'attività amministrativa del Comune si informa ai principi di democrazia, di partecipazione, di Decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Direttore Generale ed ai Responsabili degli uffici e dei servizi.

Articolo 53
Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione che tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco ed alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale ed ai responsabili dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Articolo 54
Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore ed ai dirigenti spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito Regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
4. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Articolo 55
Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il Direttore, il Dirigente degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'Ente, dei contratti già approvati, compete ai dirigenti nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal Direttore e dagli Organi Collegiali.
5. I Dirigenti provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie ed alla pronuncia delle ordinanze di natura non continuabile ed urgente.
6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

CAPO II
Il Direttore Generale

Articolo 56
Direttore Generale

Il sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Articolo 57
Compiti del direttore generale

1. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi a gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.
2. Il Direttore Generale sovrintende alle gestioni dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può precedere alla sua revoca previa delibera della Giunta Comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o per inosservanza alle direttive del Sindaco o per responsabilità particolarmente gravi e reiterate

4. Le funzioni del Direttore Generale possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale, sentita la Giunta comunale.

Articolo 58

Funzioni del direttore generale

1. Il Direttore Generale:

- predispone il piano dettagliato di obiettivi previsto dalla lett. a) del comma 2 dell'art. 40 del D.Lgs. 25.2.1995 n. 77;
- formula alla Giunta Comunale proposta di Piano Esecutivo di Gestione previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 77195;
- convoca la Conferenza dei Dirigenti, stabilendo l'ordine dei giorni;
- sovrintende lo svolgimento delle funzioni dei responsabili di servizi, unità operative e centri di imputazione e ne coordina l'attività, garantendone la sfera di autonomia gestionale;
- riesamina annualmente l'assetto organizzativo dell'Ente e della distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta eventuali provvedimenti in merito;
- adotta gli atti di competenza dei funzionari inadempienti, previa diffida.

In caso di sua assenza, vacanza e fino alla sua nomina le funzioni del Direttore Generale sono affidate al Segretario Generale con provvedimento del Sindaco.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

- predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
- verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
- emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi;
- gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
- promuove i procedimenti ed adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente.

Articolo 59

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla giunta Comunale.
3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

Articolo 60

Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I Dirigenti degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

- partecipano a attivamente alla definizione di obiettivi e indirizzi programmatici, sviluppando proposte e intervenendo nei momenti di impostazione delle politiche e di coordinamento posti in essere nell'ambito dell'Ente;
- dispongono, mediante ordine di servizio, la distribuzione delle risorse umane e tecniche assegnate alle strutture organizzativi cui sono preposti;
- fanno luogo all'eventuale istituzione di uffici all'interno dei Servizi e attribuiscono la responsabilità a coloro che sono in possesso delle qualifiche e dei requisiti previsti;
- attribuiscono trattamenti economici accessori per quanto di competenza, nel rispetto dei contratti collettivi;
- verificano il carico di lavoro e la produttività riferiti ad ogni singolo collaboratore e adottano le conseguenti iniziative, ivi comprese, in caso di insufficiente rendimento, o per situazioni di esubero, quelle per il trasferimento ad altro Ufficio o per il collocamento in mobilità interna;
- gestiscono il personale assegnato, ne curano l'orientamento e lo sviluppo professionale, nonché le verifiche inerenti le prestazioni svolte ed i risultati ottenuti; comminano le sanzioni disciplinari del rimprovero verbale e dei rimprovero scritto.;
- rilasciano il parere tecnico di cui all'art. 53 della Legge 142/90, nonché gli altri previsti
- danno disposizioni di legge o regolamentari;
- sono responsabili dei procedimenti di competenza del Servizio di cui non abbiano assegnato la responsabilità ad altri dipendenti del Servizio, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/90;
- esercitano i poteri di spesa, nei limiti delle risorse annualmente assegnate, secondo le modalità disciplinate dal Regolamento di Contabilità e dal PEG informano e coinvolgono le organizzazioni sindacali su ogni materia prevista dalle vigenti disposizioni normative e secondo le procedure regolamentari.
- presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri;
- rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
- emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- provvedono alle autenticazioni;
- pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
- emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie;
- pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di cui all'art. 38 della Legge n. 142/1990;
- provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio ed alle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore;
- forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
- autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite, dal Direttore e dal Sindaco;
- concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;
- rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

2. I Dirigenti degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati
3. Il Sindaco può delegare ai Dirigenti degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Articolo 61

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione,

1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità
2. La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art.6 comma 4 della Legge 127/97
3. I contratti a tempo determinato non, possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Articolo 62

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Articolo 63

Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il Regolamento può prevedere la costituzione di Uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui all'art. 45 del D.Lgs. 504192.

CAPO III

Il Segretario Generale

Articolo 64

Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge dalla contrattazione collettiva

3. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri ed agli uffici.

Articolo 65

Funzioni del Segretario Generale

1. Il Segretario Generale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali.
2. Il Segretario Generale può partecipare a Commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne. Egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
3. Il Segretario Comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta, nonché quelle soggette controllo eventuale del difensore civico se nominato.
4. Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal Regolamento conferitagli dal Sindaco.

Articolo 66

Vice Segretario Comunale

1. Il Vice Segretario è nominato dal Sindaco fra i Dirigenti di Servizio.
2. Il Vice Segretario Comunale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

CAPO IV

Controllo di gestione e responsabilità del procedimento

Articolo 67

Nucleo di valutazione e controllo interno di gestione

1. E' costituito, secondo le modalità previste dal Regolamento, un nucleo di valutazione di obiettivi e compiti di responsabilità dei funzionari nonché di verifica dei risultati conseguiti dalle strutture di gestione dei servizi, nell'ottica del controllo interno di gestione.
2. Il nucleo di valutazione è composto dal Segretario Generale, che lo presiede, da altro dirigente responsabile dei servizi designato dalla conferenza dei dirigenti e da tre esperti designati dal Sindaco sentita la Giunta.
3. Il nucleo riferisce quadrimestralmente sull'attività svolta alla Giunta comunale e, annualmente, formula al Sindaco la proposta di valutazione.
4. L'attività del controllo interno di gestione ha funzione strumentale rispetto all'attività di amministrazione attiva e va esercitata per favorire e migliorare i processi decisionali.
5. Il Regolamento di contabilità stabilisce, la modalità di svolgimento del controllo interno di gestione, basato sulla congruenza tra responsabilità economica e responsabilità organizzativa.

Articolo 68
Responsabile del procedimento

Ferme restando le responsabilità del Segretario Generale e dei Dirigenti per l'istruttoria delle deliberazioni, con Regolamento, sono dettati i criteri per l'individuazione delle strutture e dei Funzionari responsabili dei singoli procedimenti amministrativi tenendo conto, in particolare, di quanto stabilito dalla Legge.

CAPO V
La responsabilità

Articolo 69
Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o ad un Dirigente di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Articolo 70
Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il Segretario, il direttore ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal Segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. La responsabilità personale dell'amministratore, del Segretario, del Direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, che nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore od il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Articolo 71
Responsabilità dei contabili

Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque vi si ingerisca, senza legale autorizzazione, deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

TITOLO VI
Finanza, Contabilità e Revisione

CAPO I
Finanza e contabilità

Articolo 72
Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, al regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
4. In materia di contenzioso tributario la capacità di rappresentare il Comune e di stare in giudizio sono attribuite al Dirigente del Settore preposto alla direzione dell'Ufficio Tributi.

Articolo 73
Attività finanziaria del comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamento, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Articolo 74
Amministrazione dei beni comunali

1. Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune, da rivedersi, annualmente ed è responsabile, unitamente al segretario ed al Dirigente competente, dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in propri o e non destinati a funzioni sociali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale.
3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investire a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Articolo 75
Bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2. Il Comune delibera entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pubblicità, e del pareggio economico e finanziario. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza Stato – Città ed Autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Articolo 76
Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio il conto economico ed il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Articolo 77
Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate ed alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile procedimento di spesa.
3. La determinazione o la deliberazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché la modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Articolo 78
Collegio dei revisori dei conti

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a 2 candidati, il Collegio dei revisori dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3. L'organo di revisione collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze

della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
6. L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

TITOLO VII

Servizi pubblici comunali

CAPO I

Gestione dei servizi pubblici comunali

Articolo 79

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile dalla comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Articolo 80

Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione od un'azienda;
 - b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.
 - f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge
2. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.
3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto Comune.
4. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Articolo 81
Aziende Speciali

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità ed hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Articolo 82
Struttura delle Aziende Speciali

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività ed i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio d'amministrazione, il Presidente, il direttore ed il collegio di revisione.
3. Il Presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
5. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
6. Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità: dell'amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

Articolo 83
Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il direttore.
3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione.
4. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i

programmi ed il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento
6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Articolo 84

Società per Azioni o a Responsabilità Limitata

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote od azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il Sindaco su indicazione del Consiglio Comunale sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. I Consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'Assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.
7. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni od a responsabilità limitata ed a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Articolo 85

Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Articolo 86

Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità previste dal presente statuto.

4. Il Sindaco od un suo delegato fa parte dall'Assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Articolo 87

Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accorda di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso, adempimento.
2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle Amministrazioni interessate viene definito in una apposita conferenza la quale provvede altresì alla approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 27, comma 4, della legge 8 giugno 1990 n. 142, modificato dall'art. 17, comma 9, della legge n. 127/97.
3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

TITOLO VIII

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 88

Modalità di revisione

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio comunale, con le modalità di cui all'art. 4, comma 3, della Legge 8 giugno 1990, n. 142, purché sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica o integrazione relativamente alla modifica od integrazione apportata.
2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
3. La deliberazione dell'abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

Articolo 89

Regolamenti di attuazione dello Statuto

1. Il Consiglio comunale approva entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto il proprio Regolamento interno.
2. Gli altri Regolamenti previsti sono approvati entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto.
3. Fino all'entrata in vigore dei Regolamenti previsti dallo Statuto e di quelli comunque necessari a darne attuazione restano in vigore i Regolamenti vigenti in quanto compatibili con la Legge e lo Statuto.

Articolo 90
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con le modalità di cui all'art.4, comma 3, della legge 8.6.90 n.142 e successive modificazioni ed integrazioni. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi. ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune